

TARSU/TIA: IVA o NON IVA

Questo è il problema?

di ASSUNTA BRUNETTI

TARSU/TIA: parole che evocano una certa scomodità, quella scomodità che si avverte quando qualcuno ci mette le mani in tasca e crede di farlo in maniera indisturbata come se la vittima non fosse in grado di accorgersi che i conti non tornano.

Il Decreto legislativo n. 22 del 1997, cosiddetto Decreto Ronchi e il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 158/1999) hanno previsto l'introduzione progressiva della TIA, tariffa di igiene ambientale, in luogo della TARSU tassa rifiuti solidi urbani.

L'adeguamento doveva essere attuato dalla quasi totalità dei comuni italiani entro dicembre 2006. In realtà, con il solito colpo di scena all'italiana, si è dovuto rimediare alle falle del sistema amministrativo congelando i termini attraverso le leggi finanziarie del 2007 e del 2008.

A complicare il quadro è intervenuto il Decreto legislativo n. 152/2006, meglio noto come Codice dell'ambiente, il quale ha ridefinito la TIA senza tuttavia risolvere il blocco di attuazione della precedente normativa.

Infatti i passaggi al nuovo sistema non ancora perfezionatisi sono stati ulteriormente sospesi in attesa del regolamento di attuazione del Decreto ambiente.

È trascorso ormai anche il termine del 30 giugno 2010 entro il quale i Comuni avevano facoltà di adottare la TIA in base alle vecchie leggi vigenti (Decreto Ronchi).

In altri termini ANARCHIA: a ciascun Comune la libertà di decidere se dare attuazione alla vecchia normativa o attendere il regolamento di attuazione del Codice dell'ambiente!

Fin qui in realtà poco di sorprendente, potrebbe dirsi normale amministrazione italiana! La questione più scottante riguarda il profilo discriminatorio che dalle premesse discende.

Nel passaggio dalla TARSU alla TIA la gestione del servizio diventa esterna, affidata a società private specializzate o agenti di riscossione locali, con negative ripercussioni su costi e tariffe. Non può trascurarsi inoltre il fatto che la TIA deve coprire integralmente i costi del servizio, mentre nel regime TARSU parte degli stessi costi erano assorbiti dal bilancio comunale.

Questione ancor più spinosa è quella dell'applicabilità dell'IVA sulla TIA.

Il problema nasce dalla definizione stessa dell'imposizione come tariffa piuttosto che come tassa. In particolare trattandosi di tariffa non potrebbe sostenersi la natura tributaria dell'imposizione e ciò legittimerebbe l'applicazione dell'IVA.

In materia si è scatenata una vera e propria bagarre istituzionale alimentata in particolare da una pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 238 del 2009, ha proclamato la natura di entrata tributaria della TIA escludendo l'applicabilità alla stessa dell'IVA.

In realtà, trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto e come tale vincolante solo per il giudice *a quo*, la questione deve ritenersi tutt'altro che risolta.

È pur vero che una pronuncia della Corte Costituzionale non può essere disattesa *sic et simpliciter!*

L'auspicio era che la linea interpretativa espressa dal giudice delle leggi fosse raccolta con chiarezza e univocità dalla giurisprudenza e dal legislatore ordinario superando finalmente l'em-passe.

In realtà gli orientamenti giurisprudenziali sinora maturati in materia sono alquanto difformi:

- il Giudice di pace di Venezia con una pronuncia del settembre 2009, sentenziava circa l'inapplicabilità dell'Iva agli importi richiesti a titolo di TIA;

- la Commissione tributaria regionale Toscana nel gennaio 2010 così pronunciava "*deve ritenersi applicabile l'IVA al corrispettivo dovuto per l'espletamento di un servizio, ancorché di interesse pubblico, in regime di impresa*";

- la Corte di Cassazione con sentenza n. 8313 del 2010 avallava - sia pur *incidenter tantum* - la pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.

Quanto al legislatore non può di certo riconoscersi al suo intervento un'efficacia chiarificatrice: la manovra finanziaria approvata il 25 maggio 2010 (Decreto legge n. 78 del 2010) ha rincarato la stretta del nodo gordiano.